



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 12

OGGETTO: Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021. Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **NOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	A
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPuccio	P
9	ANIELLO MARSICANO	A
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 8

Consiglieri assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Rifiuti per l'anno 2021. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;
- - il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";
- - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- - il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Dato atto che:

- - ad opera dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, è stato previsto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
- - con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/2020, il Comune di Pisciotta ha confermato le tariffe TARI 2019 per l'anno 2020;
- - la richiamata Autorità nazionale ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito specifiche

riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, nonché agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, attraverso il “bonus sociale”;

- - la predetta delibera ha rinviato ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- - l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

Rilevato che:

- - nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:
 - - *«in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»*;
 - - *«resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»*;
 - - *«per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI»*
 - - *«Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020»*.

Richiamato in particolare l'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;

Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, società L'Igiene Urbana Srl, quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per € 726.309,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n. 2/2020/D/rif costituita;

Dato atto che la differenza fra PEF 2021 e PEF 2019, pari ad € 34.227,00 costituisce il conguaglio che *“può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*, ai sensi del richiamato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso atto che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

Atteso, che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16, dell’allegato A, alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Viste le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della deliberazione n. 443/2019;

Ritenuto, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario e nei relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella*

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Preso atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Considerato che, alla luce della situazione di eccezionalità legata all'emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, sono state applicate riduzioni alle **utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell'attività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27**, con imputazione ad appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

Visto l'aggiornamento al 21 gennaio 2021 delle FAQ del Ministero delle Economia e Finanze ed in particolare la FAQ n. 36, riguardo alla possibilità di utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 2020;

Verificato che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati);

Verificato che il suddetto conguaglio, verrà totalmente finanziato con le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 36 del 21.01.2021, ovvero con le risorse derivanti dal fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020, con conseguente contenimento degli aumenti tariffari;

PROPONE DI D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario, come opportunamente integrata con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è

rimessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione n. 443/2019;

- di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, comprendente il PEF del Comune di Pisciotta;

di disporre che il conguaglio di € 34.277,00 sarà finanziato mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DI n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio TARI PEF 2021 di cui all'art. 107, comma 5 del DI n. 18 del 2020, in quanto il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre;



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Felicia Saturno

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Servizio Finanziario:

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, il sottoscritto esprime parere: **favorevole**.



Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Felicia Saturno

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione relativa all'argomento di cui in oggetto iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno, ribadendo la volontà di non aumentare le tariffe relative al servizio rifiuti. Illustra la proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Felicia Saturno.

Il Sindaco, accertato che non vi sono interventi, chiede ai Consiglieri di procedere con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Sindaco;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta espressi dal Responsabile di Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **approvare** la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "*Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021. Approvazione*";

Di **dichiarare**, con successiva ed analoga votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

on. Ettore Liguori

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 04 OTT 2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☒ In data 09.08.2021 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 04 OTT 2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio